

**AGESCI**  
**Regione Lombardia**

**NUOVO  
REGOLAMENTO  
DELL'ASSEMBLEA REGIONALE  
PER DELEGATI**

Novembre 2018



## Premessa

L'Assemblea regionale delegata è attualmente disciplinata dall'art. 32 dello Statuto AGESCI e a livello regionale dal regolamento dell'Assemblea regionale così come ora modificato.

Le modifiche al testo approvate con l'Assemblea regionale del 2 aprile 2017 sono animate dalla volontà di cercare di rendere più dialogante la medesima Assemblea Regionale con i singoli Gruppi e Zone, nell'intenzione condivisa di far sì che:

- ai rappresentanti che partecipano all'Assemblea vengano forniti in modo adeguato strumenti e occasioni di crescita di comune interesse;
- la partecipazione consapevole e documentata di questi ultimi, in sintonia con il pensiero dei soggetti rappresentati, permetta di avere momenti assembleari di reale confronto costruttivo che possano sviluppare effetti positivi per tutti i livelli associativi interessati a realizzare i compiti assegnati alla Regione.

## Art.1 Convocazione

L'Assemblea regionale è convocata dai Responsabili regionali, che ne fissano la data, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno, sentito il Comitato regionale.

La relativa comunicazione, dovrà essere inoltrata entro trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea, ridotti a dieci in caso di urgenza motivata nell'avviso di convocazione, ai membri dell'Assemblea all'indirizzo di posta elettronica risultante nell'archivio AGESCI.

L'avviso di convocazione potrà essere inserito anche nella Newsletter regionale in tempo utile per la previa discussione nelle Co.Ca., per tramite del Delegato di Gruppo, e nelle Zone.

Alla convocazione potrà essere fatto seguire l'invio dei documenti preparatori in tempo utile per la relativa discussione in Assemblea.

L'Assemblea regionale deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta nel corso d'ogni anno scout, in tempo utile per le delibere di sua competenza ai sensi dell'art.32 dello Statuto.

In via straordinaria l'Assemblea Regionale è convocata dal Comitato Regionale o su richiesta scritta e motivata dal Capo Scout e della Capo Guida o dei Responsabili Regionali o di almeno tre Comitati di Zona o di almeno un terzo dei gruppi regolarmente censiti in Regione, con preavviso di almeno 30 giorni e con le modalità sopra indicate.

## Art.2 Ordine del giorno

Le Assemblee di Zona, singole Comunità Capi o membri dell'Assemblea possono chiedere l'inserimento di punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ovvero proporre modifiche a quello specificato nell'avviso di convocazione.

Le richieste e proposte anzidette dovranno pervenire per iscritto, tramite comunicazione mail all'indirizzo di posta elettronica del Comitato regionale nel termine di dieci giorni prima della data prevista per l'Assemblea; dell'inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea decidono i Responsabili Regionali, sentito il Comitato Regionale.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, l'Assemblea, su proposta motivata del Comitato regionale, può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno prima dell'avvio dei lavori.

Tale procedura non potrà in alcun caso essere adottata per modifiche al presente regolamento.

### Art.3 - Partecipazione

L'elenco dei membri dell'Assemblea regionale è predisposto a cura del Comitato regionale sulla base dei dati forniti dai Responsabili di Zona.

Compongono l'Assemblea regionale, purché regolarmente censiti in Regione per l'anno in corso,

- con diritto di voto:

i membri del Consiglio regionale;

i Delegati di Gruppo, in numero di uno per ogni Gruppo censito in Regione;

- con solo diritto di parola:

gli Incaricati nominati dal Comitato Regionale (Incaricati di Settore).

Il diritto di elettorato passivo spetta a qualsiasi capo in possesso della nomina a capo, regolarmente censito all'interno della Regione.

Possono comunque intervenire all'Assemblea Regionale tutti i soci dell'AGESCI, senza diritto di parola né di voto; è sempre facoltà del Presidente di concedere la parola a chiunque per particolari argomenti di interesse generale.

### Art. 3bis - Delegati di Gruppo

Ogni Gruppo è rappresentato di volta in volta in Assemblea da uno dei due Capi Gruppo (che assume quindi la funzione di Delegato di Gruppo), a loro discrezione.

I Delegati devono essere in possesso dei requisiti dell'elettorato attivo previsti dallo Statuto.

L'incarico di Delegato è incompatibile con il ruolo di membro eletto del Consiglio regionale, a meno che il medesimo sia l'unico Capo Gruppo censito per il Gruppo o entrambi i Capi Gruppo siano membri eletti (dal livello di Zona o regionale) al Consiglio regionale.

### Art.4 – Diritti di voto – Sostituzione e Delega

La partecipazione degli aventi diritto all'Assemblea regionale avviene a titolo personale.

Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto.

I Capi Gruppo, impediti a presenziare all'Assemblea o quando lo ritengano comunque opportuno, possono designare, con dichiarazione scritta, in sostituzione altro capo censito appartenente alla medesima Comunità Capi.

Gli altri aventi diritto a presenziare all'Assemblea, possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro capo della propria Zona, già componente dell'Assemblea ai sensi dell'art. 3 o da altro membro del Comitato regionale se il delegante è parte dello stesso.

Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto e può avere solo una delega o una designazione di sostituzione del Delegato di Gruppo, disponendo in tal caso di due voti, così come il soggetto individuato nell'ultimo comma dell'art. 3 bis.

Le dichiarazioni di sostituzione e di delega devono essere consegnate alla Segreteria dell'Assemblea all'atto dell'iscrizione.

### Art.5 – Presidenza – Organi

La Presidenza spetta ad un membro dell'Assemblea designato dal Comitato Regionale al di fuori del proprio ambito.

Il Presidente procede all'inizio della riunione e d'intesa con i Responsabili regionali, alla nomina del Segretario dell'Assemblea, di almeno tre scrutatori ed eventualmente di un Comitato per le mozioni, composto di tre membri; procede inoltre dandone comunicazione non appena possibile, alla verifica della regolare costituzione dell'Assemblea.

## Art.6 - Quorum costitutivo.

L'Assemblea regionale è regolarmente costituita quando sono rappresentati almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto, e quando sono rappresentate almeno il cinquanta per cento più una delle Zone che compongono la regione stessa.

In caso di invalidità dell'assemblea per insufficiente numero di presenti essa deve essere immediatamente riconvocata dai Responsabili regionali, col medesimo ordine del giorno, fissandone la nuova data entro il mese successivo.

Se avvengono due consecutivi casi di invalidità dell'assemblea per insufficiente numero di presenti, diventa compito del Consiglio regionale individuare la modalità più opportuna per arrivare alla convocazione di un'assemblea valida.

## Art.7 - Discussione in Assemblea

La Presidenza dell'Assemblea, di norma concede la parola a coloro che chiedono di parlare secondo l'ordine di iscrizione, può altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente sull'argomento in discussione.

Ha facoltà di stabilire il tempo dedicato ad ogni argomento in discussione, dichiarandolo all'inizio del dibattito, e di regolamentare di conseguenza la durata di ogni intervento.

## Art.8 - Mozioni

I membri dell'Assemblea che intendono proporre mozioni devono presentare il testo scritto presso la Presidenza (o il Comitato per le mozioni, se costituito) che, d'intesa con i presentatori stessi, può apportarvi modifiche formali od a fini del chiarimento, nonché coordinare tra loro più mozioni.

I presentatori delle mozioni debbono renderne noto il testo nel corso della riunione, in tempo utile per la discussione e con le modalità (cartelli, ciclostilanti od altro) concordate con la Presidenza. La presidenza può mettere ai voti una mozione per punti separati, d'ufficio o su richiesta dei presentatori.

Qualora su di una mozione vengano presentati uno o più emendamenti, questi vengano messi ai voti iniziando dall'emendamento più radicale a giudizio della Presidenza; la mozione viene poi votata complessivamente nella sua stesura emendata.

Le mozioni d'ordine vengono lette al termine dell'intervento in corso; il dibattito sulle mozioni d'ordine è limitato ad un intervento contrario e uno a favore, dopo di che la mozione viene immediatamente messa ai voti. Nessuno può parlare due volte su una mozione (eccetto che per domande di chiarimento o mozioni d'ordine), salvo il presentatore per la replica eventuale al termine del dibattito.

Le mozioni approvate dall'Assemblea devono essere attuate dal Comitato regionale.

## Art. 8bis - Raccomandazioni

Per raccomandazione si intende un'indicazione o una richiesta sui temi all'ordine del giorno, che non vincola il Comitato Regionale ad attuare quanto chiesto.

I membri dell'Assemblea che intendono proporre raccomandazioni devono presentare il testo scritto presso la Presidenza (o il Comitato Mozioni, se costituito).

Le raccomandazioni presentate verranno lette in Assemblea e, se non assunte espressamente dal destinatario, verranno poste in votazione, previo eventuale dibattito disciplinato come per le mozioni.

Se la raccomandazione ottiene il voto favorevole dell'Assemblea impegna il destinatario ad una risposta in occasione della prima Assemblea successiva.

## Art.9 - Deliberazioni

L'Assemblea regionale delibera in via ordinaria, a maggioranza semplice (metà più uno di voti favorevoli sul totale dei voti espressi). Si richiede una maggioranza qualificata con 2/3 dei partecipanti aventi diritto di voto allorché si eseguano votazioni relative a modifiche da apportare al presente regolamento e con metà più uno dei partecipanti aventi diritto di voto per modifiche di orario dell'assemblea.

## Art.10 – Votazioni

Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano od in altri modi palesi. Solo le deliberazioni riguardanti persone devono essere prese a scrutinio segreto. Il computo dei voti è effettuato dagli scrutatori; il risultato è comunicato alla Presidenza, reso pubblico ed inserito nel resoconto della riunione.

## Art.11- Candidature

Le candidature ai vari incarichi devono essere presentate all'Assemblea ed illustrate da parte dei proponenti, preferibilmente per iscritto ed anteriormente alla data della riunione. Ogni membro dell'Assemblea ha facoltà di proporre candidature motivate, anche nel corso dell'Assemblea e fino al termine indicato dal Presidente.

Resta ferma l'eleggibilità di chiunque sia in possesso dei requisiti necessari indipendentemente dalla presentazione della candidatura.

## Art.12- Elezioni.

E' cura del Comitato regionale predisporre diversi tipi di schede per le elezioni agli incaricati di:

- a) Responsabile regionale
- b) Membro a ruolo del Comitato regionale
- c) Incaricato alle Branche

Per le elezioni agli incarichi suddetti è necessario che i candidati ottengano la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Se tale maggioranza non è raggiunta deve essere effettuato con lo stesso criterio il ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto le maggiori preferenze. In caso di candidature uniche qualora la maggioranza assoluta non sia raggiunta al primo scrutinio la votazione viene ripetuta. Qualora dopo due votazioni nessun candidato ottenga il numero richiesto di voti l'elezione dovrà essere riproposta all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

L'elenco ufficiale degli eletti, con i risultati delle votazioni, vengono pubblicati sulla Newsletter regionale, nel primo numero successivo all'Assemblea, a cura del Comitato regionale.

## Art.13 – Verbalizzazione

Il Segretario dell'Assemblea provvede alla redazione del resoconto della riunione, che deve indicare il numero di presenti e contenere un breve cenno sui fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea, specificando, per ciascuna di queste ultime, il numero di voti favorevoli e contrari, nonché degli astenuti, ovvero dell'eventuale approvazione o rigetto a voto palese.

Ciascun membro dell'Assemblea può chiedere, all'inizio dell'intervento, che venga acquisita agli atti per intero una sua dichiarazione, purché ne consegni il testo scritto alla Segreteria dell'Assemblea prima della conclusione dei lavori.

Un estratto del resoconto e delle delibere adottate deve essere pubblicato sulla Newsletter regionale nel primo numero successivo all'Assemblea.

Art.14 - Efficacia della delibera.

L'Assemblea Regionale è deliberante per quanto riguarda la vita dell'Associazione nell'ambito della Regione, sempre che le decisioni prese non siano in contrasto con quanto stabilito dal Consiglio generale e dallo Statuto.

Art.15 - Rinvio.

Per quanto non specificatamente disciplinato nel presente regolamento, troverà applicazione quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento AGESCI.

Art.16 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento, così come ogni sua modifica, entra in vigore nella prima Assemblea successiva alla sua approvazione o all'approvazione delle modifiche.

Art.17 – Norma attuativa

Sia i Delegati di Zona, sia i Delegati di Gruppo nominati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento decadono al termine dell'Assemblea indicata in premessa.